



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Rita CHIERICI	Presidente Relatore
Dott.ssa Alessandra CARDARELLI	Giudice
Dott.ssa Annelisa SPAGNOLO	Giudice

riuniti nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2026, nel procedimento per reclamo iscritto al n. R.G. **16892/2025** e promosso da:

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. TRAVAGLIA ADRIANO

RECLAMANTE

contro

Controparte_1 C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. GIRANI GIUSEPPE

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_3*), con il patrocinio dell'avv. DELUCCA GIOVANNI

Controparte_3 (C.F. *P.IVA_4*), con il patrocinio dell'avv. ALPI EMANUELE

RECLAMATI

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Nel procedimento cautelare di primo grado promosso innanzi all'intestato Tribunale, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in corso di causa in data 9.10.2025, *Parte_1* deduceva l'esistenza di gravi vizi e difformità progettuali e costruttive relativamente all'immobile facente parte dell'azienda ricevuta in affitto in data 18.12.2024 da *Controparte_1* e chiedeva di accertare la responsabilità, a vario titolo, dei resistenti *Controparte_1* *Controparte_2* e *CP_3* [...] e di condannarli in solido alla rimozione, a loro spese, di tutti i vizi e difetti accertati nella CTU dell'Ing. *Persona_1* depositata in data 15.07.2025 nel procedimento per ATP n. R.G. 5490/2024, disponendo che i lavori venissero eseguiti nel periodo intercorrente tra l'01.05.2026 e il

31.08.2026 per maggior agio della ricorrente, con condanna altresì dei resistenti ad una penale e al risarcimento dei danni cagionati per il fermo dell'attività.

In via subordinata, la società ricorrente chiedeva di disporre il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. dei conti correnti dei resistenti sino alla concorrenza della somma di € 1.000.000,00, autorizzando nel contempo *Parte_1* a prelevare tale importo per provvedere all'eliminazione dei vizi rilevati nell'immobile.

In particolare, la ricorrente esponeva che il bene in questione, costituito da un fabbricato che ospita la piscina comunale, era affetto da gravi difetti dovuti alle infiltrazioni che inficiavano la funzionalità dell'edificio e causavano vari danni, dipendenti da un'errata progettazione e costruzione, nonché dalla carenza di manutenzione straordinaria, tanto che il collaudo dell'impianto non era mai avvenuto.

Quanto alla ricostruzione della vicenda e alla individuazione dei ruoli assunti dai soggetti interessati alla vertenza, la ricorrente esponeva che:

-in data 04.11.2011 il *Controparte_2* aveva stipulato con *Controparte_1* con i suoi soci (tra cui *Parte_2* *Parte_1* una convenzione relativa alla concessione per la costruzione e gestione dell'impianto natatorio;

Controparte_1 aveva appaltato in data 16.05.2012 a *Controparte_3* la realizzazione dell'impianto;

-al termine dei lavori, il 18.12.2024 *Controparte_1* affidava la gestione dell'impianto a *Parte_1* con cui stipulava un contratto d'affitto d'azienda;

-dopo quale mese dalla consegna, a partire dalla primavera del 2015, *Parte_1* denunciava ai resistenti gravi vizi e difformità dell'opera, a causa delle percolazioni rilevate;

-dopo una lunga negoziazione, *Parte_1* e *Controparte_1* stipulavano in data 3-4.08.2020 un accordo transattivo, con cui quest'ultima si impegnavano ad eseguire il collaudo dell'opera e i lavori di manutenzione straordinaria chiesti dal collaudatore, senza tuttavia provvedervi;

-il nuovo amministratore di *Controparte_1* con diffida del 28.08.2023, chiedeva a [...] *Pt_1* il pagamento dei canoni arretrati e invocava la risoluzione del contratto di affitto d'azienda;

Parte_1 promuoveva, avanti al Tribunale di Bologna, un giudizio per l'accertamento negativo del credito e successivamente *Controparte_1* proponeva un ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni, cui seguiva l'opposizione di *Parte_1* i due giudizi venivano riuniti;

-l'affittuaria promuoveva quindi il procedimento per ATP per l'accertamento dei vizi dell'immobile, conclusosi con il deposito della relazione dell'Ing. *Per_1* richiamata nel presente procedimento.

Nel ricorso depositato nel primo grado cautelare, **Parte_1** invocava la responsabilità dei resistenti, ed in particolare:

Controparte_4 a titolo di responsabilità contrattuale per l'inadempimento alle obbligazioni previste nel contratto d'affitto di azienda concluso con **Parte_1**

-del Comune di **CP_2** a titolo di responsabilità contrattuale per le obbligazioni derivanti da contatto sociale, come previste nella convenzione di concessione, ovvero a titolo di responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043, 2051 oppure 2053 c.c.;

-di **Controparte_3** a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti della ricorrente, a seguito di surrogazione ex art. 2900 c.c. nei diritti di **Controparte_1** di cui all'art. 1669 c.c., per inadempimento alle obbligazioni previste dal contratto d'appalto, ovvero a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..

In conclusione, **Parte_1** deduceva l'esistenza dei presupposti della domanda cautelare, con riguardo sia al *fumus boni iuris*, in considerazione dei vizi dell'impianto, accertati nel procedimento per ATP, e dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sia al *periculum in mora*, dovuto al rischio di compromissione futura della struttura, a causa della mancata manutenzione, e alla conseguente perdita di avviamento della società ricorrente.

2. I resistenti contestavano l'esistenza dei presupposti della domanda cautelare e la fondatezza, in fatto e in diritto, delle deduzioni della ricorrente.

In particolare, essi osservavano, in senso contrario alla prospettazione offerta da **Parte_1** che l'opera aveva ottenuto in data 07.05.2020 il collaudo tecnico-amministrativo, documento che era stato sottoposto anche al CTU del procedimento cautelare; evidenziavano, poi, l'assenza del *periculum in mora*, per mancanza di attualità e concretezza dei rischi prospettati nella CTU.

In ogni caso, il **Controparte_2** e **Controparte_3** eccepivano l'inopponibilità, nei loro confronti, della relazione di CTU predisposta nel procedimento per ATP, invocata dal ricorrente a supporto del *fumus boni iuris* e a fondamento della domanda di condanna alla rimozione dei vizi accertati in tale sede, non essendo state parti di quel procedimento, per scelta di **Parte_1**

Il **Controparte_2** eccepiva, inoltre, la carenza del difetto di legittimazione passiva, avendo concluso con **Parte_1** (e con altre parti) solo la convenzione per la costruzione e gestione dell'impianto, che non prevedeva un intervento diretto sull'immobile da parte dell'amministrazione; escludeva dunque di essere debitore delle prestazioni manutentive ed edificatorie dedotte in giudizio, essendone piuttosto creditore come soggetto che, al termine della concessione, riceverà in consegna l'opera; in relazione alla responsabilità extracontrattuale dedotta dalla ricorrente, rilevava

che non erano stati ascritti fatti dolosi o colposi a carico dell'amministrazione e che la stessa non aveva la disponibilità del fabbricato, né l'aveva mai avuta.

Controparte_1 eccepiva che tutte le pretese della ricorrente, dedotte sin dal 2015, erano state definite con l'accordo transattivo del 03-4 agosto 2020, con cui l'affittuaria aveva accettato l'impianto nello stato esistente e la concessionaria aveva rinunciato alle proprie pretese economiche, accordando una riduzione del canone annuale. In ogni caso, la resistente deduceva l'esistenza di una questione preliminare a carattere assorbente, relativa alla carenza dell'interesse ad agire della ricorrente, in quanto il contratto di affitto d'azienda si era risolto di diritto a far data dal 15.09.2023, a seguito di diffida ad adempiere del 28.08.2023, per i gravi inadempimenti dell'affittuaria, la quale per lungo tempo non aveva corrisposto il canone d'affitto; la risoluzione di diritto del contratto era stata accertata e dichiarata con sentenza del Tribunale di Bologna n. 2817/2025 del 4.11.2025.

Nel merito, la resistente osservava di aver sempre eseguito gli interventi di manutenzione atti a garantire la piena funzionalità e sicurezza dell'impianto, rilevando che tuttavia l'esistenza di due percolazioni non avevano mai impedito a *Parte_1* di godere totalmente del compendio aziendale, mentre permanevano i gravi inadempimenti dell'affittuaria, che continuava ad omettere il pagamento del canone.

Controparte_3 eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Bologna a statuire nel presente procedimento, in ragione di una duplice clausola compromissoria, inserita sia nel contratto di appalto tra *CP_1* e *CP_3* sia nell'atto costitutivo dell'ATI realizzato per conseguire dal Comune di *CP_2* la concessione di costruzione e gestione dell'impianto natatorio. In subordine, deduceva l'inammissibilità dell'azione surrogatoria esercitata da controparte, per mancanza dei relativi presupposti, tra cui richiamava la posizione di creditore del soggetto che agisce in giudizio (risultando piuttosto *Pt_1* debitore di *CP_1*, come accertato anche nella sentenza del Tribunale di Bologna n. 2817/2025) e l'inerzia del debitore (non ascrivibile ad *CP_1*, la quale aveva composto con *Pt_1* tutte le questioni relative agli ipotizzati vizi dell'impianto - con accordo transattivo di cui *CP_3* dichiarava di volersi avvalere - e si era altresì attivata per risolvere il contratto d'affitto); eccepiva, in ogni caso, la decadenza e la prescrizione delle azioni di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c.. Nel merito, deduceva di aver intrapreso numerosi interventi nel corso degli anni, al fine di adeguare l'impianto alle richieste/lamentele di *Pt_1* senza mai riconoscere i vizi adombrati da quest'ultima.

3. Con ordinanza del 7.11.2025 pronunciata nel procedimento cautelare di primo grado, il Tribunale di Bologna respingeva la domanda della ricorrente, rilevandone innanzitutto l'inammissibilità, nella

parte in cui venivano chiesti l'accertamento della responsabilità dei resistenti (ritenuto non coerente con il procedimento cautelare), la condanna diretta alla rimozione dei vizi (riservata alla causa di merito), l'inibitoria a promuovere azione di risoluzione del contratto (non proponibile per incidere sull'esercizio di un diritto costituzionale).

Inoltre, il Giudice di *prime cure* deduceva l'infondatezza della domanda, con riguardo sia al *fumus boni iuris* (in relazione alla valutazione della gravità dell'inadempimento e alla presenza di una transazione), sia al *periculum in mora* (in mancanza di un danno concreto ed attuale); rilevava, infine, la mancanza dei presupposti del sequestro conservativo.

4. Nel presente procedimento di reclamo le parti riproponevano le questioni affrontate nel primo grado cautelare.

Inoltre, *Pt_1* eccepiva preliminarmente la mancanza di poteri di rappresentanza in capo all'amministratore di *CP_1*, in considerazione della presunta invalidità ed inefficacia del contratto di cessione della quota di partecipazioni sociali in essa detenuta, concluso tra la cedente *CP_3* a la cessionaria *CP_5* (concorrente di *Pt_1* ella futura gestione del bene), la quale, acquisita la maggioranza assoluta del capitale sociale, aveva conferito tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria di *CP_1* a *Controparte_6* legale rappresentante di *CP_5*

La reclamante deduceva poi la nullità del provvedimento impugnato per violazione del diritto al contraddittorio ex art. 101 c.p.c. (in relazione alla statuizione di inammissibilità del ricorso rilevata d'ufficio), per violazione dell'art. 112 c.p.c. (essendosi il Giudice di prime cure pronunciato sulla domanda, invero non proposta, di sequestro conservativo, anziché di sequestro giudiziario) e per mancanza di motivazione con riguardo all'inammissibilità dell'inibitoria a proporre l'azione di risoluzione; rilevava che era comunque venuto meno il proprio interesse alla domanda di inibitoria, poiché, a seguito del deposito del ricorso cautelare, il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto di affitto d'azienda, che apriva la strada alla proposizione della domanda di sospensiva in sede di appello; osservava che la domanda di accertamento era esclusivamente funzionale all'istanza cautelare; contestava l'asserita mancanza del pericolo.

Inoltre, la reclamante sollevava l'*exceptio doli*, deducendo che la risoluzione del contratto d'affitto d'azienda, invocata da *CP_1* con decorrenza dal 15.09.2023, era illegittima, in quanto avanzata da una controparte gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni, ed anche abusiva, perché tesa ad arrecare con dolo un grave pregiudizio economico e d'immagine a *Pt_1*

La reclamata *CP_1* eccepiva l'inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove proposte da *Pt_1* per la prima volta nel procedimento di reclamo, dichiarando di non accettare il

contraddittorio in relazione ad esse; contestava, in ogni caso, le argomentazioni avversarie circa la carenza dei poteri di rappresentanza del proprio amministratore; deduceva l'infondatezza dell'*exceptio doli* e, al pari di **CP_3** eccepiva in via preliminare e assorbente, la carenza di legittimazione attiva e di interesse all'azione di **Pt_1** per effetto dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto d'affitto d'azienda, comprendente l'immobile oggetto di causa.

Il **Controparte_2** richiamava le proprie precedenti difese, deducendo che il ricorso è infondato sotto il profilo del *periculum*, privo di attualità e concretezza, e del *fumus*, dato che il **CP_2** è privo di legittimazione passiva sia sul piano sostanziale, sia sul piano processuale.

5. Preliminarmente si reputa infondata l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, sollevata da **Controparte_3** sulla base della clausola compromissoria prevista nel contratto d'appalto e nell'atto costitutivo dell'ATI: a prescindere dalla fondatezza dell'eccezione, si rileva che la domanda cautelare va in ogni caso proposta al giudice della causa pendente ai sensi dell'art. 669 *quater* comma 1 c.p.c.. Peraltro, si osserva che, in base al disposto dell'art. 669 *quinquies* c.p.c., in caso di competenza per il merito degli arbitri, sia rituali sia irrituali, è escluso in capo ad essi il potere di disporre misure cautelari, riservato, invece, al giudice ordinario che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo il disposto dell'art. 818 comma 1 c.p.c.. Diverso è il caso – che trapela dalla giurisprudenza citata dal reclamato – del potere di sospensiva cautelare riconosciuto agli arbitri, in ambito societario, nelle controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, ai sensi dell'art. 35 comma 5 D.L.vo n. 5/2003, poi abrogato, peraltro limitato dalla giurisprudenza all'ipotesi in cui la nomina degli arbitri fosse già intervenuta alla data di proposizione della domanda cautelare.

Sono poi inammissibili le questioni, del tutto nuove, proposte per la prima volta da **Parte_1** in sede di reclamo, relative alla presunta carenza dei poteri di rappresentanza in capo all'amministratore di **Controparte_1** esse non riguardano circostanze e motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo, ma attengono ad una prospettazione di fatti già verificatisi anteriormente al deposito del ricorso in data 08.10.2025, posto che la cessione di partecipazioni sociali di **CP_1**, da **CP_3** a **CP_5**, è avvenuta con atto del 30.06.2023 (doc. 42) e la ricostruzione operata dalla reclamante è fondata su dati di bilancio relativi agli esercizi 2023 e 2024.

Parimenti inammissibili, per le stesse ragioni, sono le produzioni documentali nn. 42-29, 51, 52, 54, allegate al reclamo, di cui **CP_1** ha chiesto l'espunzione.

6. Il reclamo è inammissibile e infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Innanzitutto, non risultano accoglibili le censure formulate dalla reclamante avverso l'ordinanza pronunciata nel primo grado cautelare: in relazione alla domanda di accertamento (peraltro, non riproposta in questa sede da **Pt_1** si osserva che i profili di inammissibilità erano stati sollevati dal **Controparte_2** nella memoria di costituzione (cfr. pag. 11), non già rilevati d'ufficio, mentre il rigetto della domanda di sequestro conservativo (anziché di quello giudiziario proposto dal ricorrente) era l'effetto di un'operazione interpretativa di qualificazione giuridica della domanda, compiuta nell'interesse della ricorrente, attesa l'assoluta carenza di presupposti per l'emissione del provvedimento richiesto.

Non è poi ravvisabile la carenza motivazionale dell'ordinanza, dedotta dalla reclamante, con riguardo alla decisione assunta nei confronti dell'inibitoria alla domanda di risoluzione del contratto, avendo il Giudice argomentato in merito all'inammissibile incidenza della stessa sull'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito; peraltro, la reclamante ha evidenziato l'intervenuta carenza di un proprio interesse a riproporre la domanda, all'esito della sentenza che ha dichiarato la risoluzione del contratto d'affitto d'azienda.

In ogni caso, a prescindere dalle argomentazioni svolte dell'ordinanza impugnata, si ritiene che non possa essere accolta la domanda cautelare proposta da **Parte_1** volta ad ottenere la condanna dei resistenti, tra loro in solido, all'immediata rimozione dei vizi e difetti accertati nella consulenza tecnica d'ufficio redatta nel procedimento per ATP n. R.G. 5490/2024.

Infatti, successivamente al deposito del ricorso, è intervenuta la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2817/2025 del 4.11.2025, che ha accertato l'inadempimento contrattuale di **Parte_1** e ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 18.12.2014, condannando **Parte_1** in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a restituire immediatamente ad **Controparte_1** il ramo d'azienda avente ad oggetto la gestione dell'impianto natatorio in questione, nonché al pagamento dei canoni insoluti e al risarcimento dei danni da occupazione *sine titulo* del compendio aziendale.

Risulta pertanto accertato che il contratto d'affitto d'azienda si è risolto per effetto della diffida ad adempiere trasmessa da **Controparte_1** a **Parte_1** con decorrenza dal 15.09.2023. In ragione dell'intervenuta risoluzione del contratto, acclarata giudizialmente, **Parte_1** non ha più alcun titolo in forza del quale esigere, da **Controparte_1** dalle altre parti, l'eliminazione dei presunti vizi riscontrati nell'immobile in sede di ATP (promosso peraltro esclusivamente nei riguardi di **Controparte_1**), ed anzi è tenuta, in forza di sentenza esecutiva, a restituire immediatamente a quest'ultima il complesso aziendale oggetto del contratto d'affitto risolto.

E' poi infondata l'*exceptio doli* sollevata da **Parte_1** in sede di reclamo, in base all'assunto secondo cui **Controparte_1** avrebbe invocato la risoluzione del contratto nonostante fosse

gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni. Invero, come risulta dalla stessa ricostruzione dei fatti esposta nel ricorso cautelare, a seguito dell'accordo transattivo del 3-4 agosto 2020 e dell'atto modificativo del contratto d'affitto stipulato in data 09.09.2020, con cui l'affittuaria aveva ottenuto la riduzione del canone di affitto a tacitazione delle proprie lagnanze, nessuna ulteriore contestazione di inadempimento era stata rivolta ad **Controparte_1** prima della diffida ad adempiere trasmessa da quest'ultima a **Parte_1** il 28.08.2023.

Del resto, la transazione aveva ad oggetto tutte le questioni insorte tra le parti, comprese quelle relative all'esistenza di vizi, difetti e dotazioni dell'impianto sportivo; inoltre, con tale accordo, **Pt_1** aveva dichiarato di accettare l'impianto così come realizzato, “*senza adeguamenti, implementazioni o completamenti*”. Dunque, non essendo dovuto da **Controparte_1** un intervento di questo tipo, non era ad essa ascrivibile alcun inadempimento del contratto alla data di trasmissione a **Parte_1** della diffida ad adempiere.

Anche la sentenza ha correttamente escluso che **Controparte_1** avesse tenuto nei confronti della controparte una condotta contraria a buona fede. Si è infatti evidenziato che non è tale la richiesta di pagamento di un canone in misura ridotta rispetto a quello pattuito, durante il periodo della pandemia, in mancanza di un pregresso accordo con l'affittuaria, trattandosi di determinazione unilaterale della creditrice, che è andata ad esclusivo vantaggio di **Pt_1** **CP_1** ha poi escusso la fideiussione solo dopo aver atteso l'esito del procedimento di mediazione ed aver comunicato all'affittuaria l'ammontare del debito maturato di € 230.697,74, per canoni di affitto ed accessori; ha emesso i documenti contabili (fatture) imputando le somme escusse agli affitti di più antica scadenza; ha sostanzialmente rinunciato all'adeguamento FOI del canone per tutto il periodo interessato dall'emergenza pandemica, sia nella fase di chiusura dell'impianto, sia in quella di limitazione della capienza, all'evidente fine di andare incontro alle esigenze dell'affittuaria.

E' emerso, invece, che alla data della diffida ad adempiere, trasmessa da **Controparte_1** a **Parte_1** con pec del 28.08.2023, ed alla data del 15.09.2023 di risoluzione di diritto del contratto, **Pt_1** era gravemente inadempiente al pagamento dei canoni di affitto, già ampiamente ridotti dalla convenuta, relativi al periodo compreso da giugno 2021 a dicembre 2022.

In conclusione, risultando infondata l'*exceptio doli* sollevata da **Pt_1** va riconosciuta la carenza di interesse ad agire della stessa reclamante, in assenza di alcun titolo che la autorizzi a riproporre, in questa sede, le domande di condanna dei resistenti all'immediata rimozione dei vizi di un immobile, su cui essa non è legittimata ad esercitare più alcun diritto.

Oltre al *fumus*, sotto tale assorbente profilo, non è ravvisabile il *periculum* della domanda cautelare, avuto riguardo alla CTU redatta nell'ATP n. R.G. 5490/2024, su cui **Parte_1** ha fondato le proprie pretese: l'Ing. **Per_1** ha evidenziato, nelle conclusioni dell'elaborato peritale (pag.

199), come i vizi derivanti dalle infiltrazioni, lamentati dalla ricorrente e ritenuti esistenti, non siano tali da compromettere la “statica dell’edificio” e la “capacità portante” della struttura, prospettando, in caso di mancata manutenzione, che questa possa essere compromessa “nel futuro”, in assenza di alcuna specifica ulteriore determinazione. Dunque, come ha rilevato il Giudice di *prime cure*, dalla relazione peritale non si evince l’esistenza di un pericolo imminente e concreto, bensì solo ipotetico. L’attualità del pericolo va poi esclusa anche in relazione alla richiesta, avanzata da **Pt_I** nel ricorso, di disporre l’esecuzione dei lavori nel periodo intercorrente tra maggio e agosto 2026, a distanza di 7-10 mesi dalla proposizione della domanda cautelare.

Infine, la domanda subordinata di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. - riproposta in questa sede dalla reclamante, che contestando l’ordinanza impugnata ha escluso in assoluto l’interesse ad ottenere un provvedimento di sequestro conservativo e alla riqualificazione in questi termini della domanda formulata nel ricorso - è del tutto sprovvista dei presupposti di legge, in quanto ha ad oggetto la somma di € 1.000.000,00 depositata sui conti correnti delle parti reclamate, che non è oggetto di una controversia tra le parti sulla proprietà o il possesso e di cui non sussiste la necessità di provvedere temporaneamente alla custodia, senza considerare che tale misura cautelare riguarda esclusivamente beni per loro natura infungibili, da preservare nella loro individuabilità e integrità, in vista del futuro provvedimento restitutorio.

7. Per le ragioni esposte, il reclamo va respinto, con conseguente conferma dell’ordinanza impugnata.

Analogamente a quanto statuito dal Giudice di *prime cure*, va riservata al merito la determinazione in ordine alla regolamentazione delle spese della presente procedura.

In questa sede cautelare, non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della domanda, proposta dai reclamati, di condanna di **Parte_I** per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., dovendo i fatti essere sottoposti nel giudizio di merito ad una approfondita e completa disamina, che dia eventualmente conto della mala fede o della colpa grave della reclamante nell’aver agito in giudizio.

Sussistono i presupposti per il “raddoppio” del contributo unificato in favore dell’Erario, sancito dall’art. 13 co. 1 *quater* D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di chi subisca l’integrale rigetto di una impugnazione (Cass. S.U. 24246/2015), cui vanno assimilate le iniziative di cui all’art. 669 *terdecies* c.p.c. (cfr. Trib. Milano 18.11.2014; Trib. Napoli/Aversa 8.01.2016).

P.Q.M.

- rigetta il reclamo proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* *CP_2* [...] e *Controparte_3* e, per l'effetto,
- conferma l'ordinanza cautelare del 07.11.2025;
- rimette al giudizio di merito la statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento;
- dichiara l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 *quater* D.P.R. n. 115/2002, per il versamento supplementare del contributo unificato da parte di *Parte_1* in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con obbligo di pagamento dalla data di deposito del presente provvedimento.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2026

Il Presidente relatore

Dott.ssa Rita CHIERICI